

Prot. n. [come da *segnatura di protocollo*]

Roma 18 maggio 2026

A: CONCESSIONARI PER L'ESERCIZIO E LA RACCOLTA A DISTANZA DEI GIOCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 MARZO 2024, N. 41

DIREZIONI TERRITORIALI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III REPARTO - OPERAZIONI

OGGETTO: Articolo 13, comma 5 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 - Limite settimanale di ricarica in contanti dei conti di gioco

Sono pervenute segnalazioni in merito alla violazione, da parte di alcuni punti vendita ricariche facenti capo a diversi concessionari, del limite settimanale di ricarica dei conti di gioco, previsto dall'articolo 13, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

Si sottolinea che la citata normativa, nel richiamare espressamente l'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevede che “... *la ricarica del conto di gioco on line presso il punto vendita ricariche avviene mediante gli strumenti di pagamento, idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, già in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest'ultimo già validati per l'effettuazione delle operazioni sul conto di gioco. Fermo quanto previsto al primo periodo, le operazioni di ricarica effettuate presso i punti vendita ricariche sono consentite, nel limite complessivo settimanale di 100 euro, anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli indicati al secondo periodo.*”.

Ne deriva che l'utilizzo di strumenti per la ricarica dei conti di gioco non riconducibili a quelli idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari deve intendersi consentito, esclusivamente, nel limite complessivo settimanale di 100 euro e che, a tal fine, dallo scorso 13 maggio ogni concessionario ha dovuto attivare apposite misure sul sistema informatico, utilizzato dai punti vendita ricariche per l'effettuazione delle ricariche, per garantire il rispetto del citato limite.

Si richiamano, pertanto, tutti i concessionari ad un rigoroso rispetto della citata normativa, per la quale, in caso di violazione, sono applicabili le sanzioni di cui all'articolo 64, commi 1 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché specifiche penali convenzionali.

IL DIRETTORE CENTRALE
Mario Lollobrigida